

Informimpresa

Confartigianato FVG

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

Principali novità fiscali contenute
nella legge finanziaria per il 2014

Aumento delle sanzioni amministrative
per lavoro nero e orario di lavoro

Applicazione dei benefici contributivi
INPS, novità da aprile 2014

Incentivi piccola mobilità



In questo numero:

Fisco

Scadenze del mese di aprile 2014	pag. 4
Le principali novità fiscali contenute nella legge finanziaria per il 2014	pag. 5

Categorie

Impianti gas >35kW Pubblicata UNI 11528	pag. 14
Nuove regole per impianti di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore e antincendio	pag. 14

Contratti

Scadenze contrattuali del mese di aprile 2014	pag. 15
--------------------------------------------------	---------

Normativa del lavoro

Aumento delle sanzioni amministrative per lavoro nero e orario di lavoro	pag. 15
INPS, restituzione contributo ASPI per le trasformazioni a tempo indeterminato	pag. 17
INPS, rivalutazione del contributo di licenziamento per l'anno 2014	pag. 17
Incentivi per l'assunzione di donne prive di impiego residenti in aree svantaggiate	pag. 17
Inail, riepilogo delle riduzioni applicabili all'autoliquidazione 2013-2014	pag. 17

Incentivi piccola mobilità	pag. 19
Applicazione dei benefici contributivi INPS, novità da aprile 2014	pag. 20
Indice di rivalutazione T.F.R. gennaio e febbraio 2014	pag. 20

Ambiente

MUD 2014, presentazione entro il 30 aprile	pag. 21
SISTRI – il sistema è partito ma sono già in vista le prime semplificazioni	pag. 21
Chiarimenti sulla TARI, la nuova tassa sui rifiuti solidi urbani	pag. 22
Verifiche degli impianti di messa a terra e dispositivi contro le scariche atmosferiche	pag. 22

Dalle province

pag. 24



Scadenze del mese di aprile 2014

GIOVEDÌ 10 APRILE

Comunicazione operazioni iva: invio dati da parte dei soggetti con liquidazioni iva mensili per le operazioni fatturate nel 2013, indipendentemente dall'importo e per quelle certificate da scontrini e ricevute fiscali di importo pari o superiore a 3600 euro iva compresa

Comunicazione operazioni di leasing e noleggio: invio dati da parte dei soggetti con liquidazioni iva mensili per i contratti stipulati nel 2013, da parte delle società di leasing e da parte degli operatori esercenti l'attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili (il contribuente può scegliere di comunicare tali dati all'interno della comunicazione delle operazioni iva)

MERCOLEDÌ 16 APRILE

Versamento unitario:

- dell'iva mensile relativa a **marzo**
- della 2^a rata del saldo IVA 2013 per chi ha scelto il pagamento rateale
- delle ritenute alla fonte operate nel mese di marzo
- dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di marzo
- dei contributi sui compensi corrisposti in marzo ai lavoratori parasubordinati e agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro
- dei contributi dovuti per i compensi corrisposti in marzo a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di 5000 euro
- **Comunicazione dati dichiarazioni d'intento:** invio dati dichiarazioni d'intento ricevute utilizzate per la prima volta nella liquidazione iva in scadenza
- **Ravvedimento:** regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi alla scadenza del 17/03/2014 con sanzione ridotta al 3,75% degli importi non versati

SCADENZE DEL 20 APRILE

PROROGATE A MARTEDÌ 22

Conai: presentazione della dichiarazione relativa a marzo o della dichiarazione trimestrale

Comunicazione operazioni iva: invio dati da parte dei soggetti con liquidazioni iva mensili per le operazioni fatturate nel 2013, indipendentemente dall'importo e per quelle certificate da scontrini e ricevute fiscali di importo pari o superiore a 3600 euro iva compresa

Comunicazione operazioni di leasing e noleggio: invio dati da parte dei soggetti con liquidazioni iva mensili per i contratti stipulati nel 2013, da parte delle società di leasing e da parte degli operatori esercenti l'attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili (il contribuente può scegliere di comunicare tali dati all'interno della comunicazione delle operazioni iva)

Misuratori fiscali: trasmissione telematica, da parte di fabbricanti e di laboratori abilitati, dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica eseguite nel trimestre precedente

SCADENZE DEL 25 APRILE

PROROGATE A LUNEDÌ 28 APRILE

Elenchi intrastat: presentazione degli elenchi delle operazioni intracomunitarie relative al mese di marzo o al primo trimestre

MERCOLEDÌ 30 APRILE

Agenti e rappresentanti: invio agli agenti, da parte delle case mandanti, del riepilogo delle somme versate all'Enasarco per contributi e FIRR di competenza dell'anno 2013

Comunicazione operazioni con paesi black list: presentazione della comunicazione delle operazioni con operatori economici con sede negli Stati black list relativa al mese di marzo o al primo trimestre

Comunicazione acquisti da San Marino invio telematico della comunicazione degli acquisti da operatori economici di San Marino, senza addebito dell'iva da parte del cedente, registrati a marzo

Gestori di discariche: versamento del tributo regionale per le operazioni di deposito in discarica dei rifiuti solidi poste in essere nel corso del 1° trimestre 2014

Mod.730: consegna al datore di lavoro del modello 730 e della busta per l'8 per mille e per il 5 per mille in caso di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta (in caso di consegna al Caf la scadenza è prevista per il 31/5)

Tosap: versamento della seconda rata da parte di chi occupa spazi pubblici per chi ha scelto il pagamento rateale

Locazioni: versamento dell'imposta di registro sui contratti o sulle annualità con decorrenza 1/04/2014 per chi non ha optato o non opta per la cedolare secca

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di marzo relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps

Iva rimborso infrannuale: Invio del modello TR per il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito iva maturato nel 1° trimestre 2014, da parte dei soggetti legittimati al rimborso infrannuale dell'iva ai sensi dell'art.38 bis comma 2 del DPR 633/72

Rifiuti: presentazione denuncia rifiuti (MUD); pagamento contributo annuale di 50 euro per albo gestori ambientali

Sconto sul gasolio: presentazione dell'istanza da parte degli autotrasportatori (conto proprio e conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate per il rimborso o riconoscimento del credito d'imposta relativo alle accise sui consumi di gasolio del primo trimestre 2014.

Comunicazione beni e finanziamenti soci/familiari: Invio telematico della comunicazione dei dati relativi ai beni d'impresa concessi nel 2013 in godimento a soci e familiari e dei dati relativi a finanziamenti e apporti effettuati nel 2013 a favore dell'impresa

Le principali novità fiscali contenute nella legge finanziaria per il 2014

La Legge di stabilità per il 2014 contiene numerose novità in campo fiscale anche se solo poche disposizioni possono considerarsi di rilievo. Tra queste vanno citate la proroga delle detrazioni del 50% per gli interventi di recupero e per il correlato acquisto di arredi e del 65% per il risparmio energetico, la riproposizione della rivalutazione dei beni aziendali per le imprese e delle partecipazioni e dei terreni per i privati, la previsione di una disciplina più favorevole per la deducibilità dei canoni di leasing ed una rivisitazione della fiscalità degli enti locali attraverso l'introduzione di un'imposta unica comunale (Iuc) articolata in tre imposte: l'Imu, dal cui ambito è ormai definitivamente esclusa l'abitazione principale, la Tari (tassa sui rifiuti) e la Tasi (tassa sui servizi indivisibili). Anche questa volta si notano interventi finalizzati al contrasto all'evasione ma mancano interventi coraggiosi per il rilancio dell'economia, lo sfoltoimento della burocrazia e la riduzione della spesa pubblica mediante l'eliminazione di sprechi e privilegi.

Si evidenziano le principali disposizioni fiscali contenute nell'art. 1 della **legge 27/12/2013 n. 147**.

Art.1, Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per il 2014)	
Comma 178	Acquisti di pubblicità on-line
Comma 36	Reintrodotta la tassazione agevolata delle società agricole
Comma 50	Pagamento dei canoni delle locazioni abitative con mezzi tracciabili
Comma 60	Perdita dei contributi pubblici per le imprese che delocalizzano
Comma 95	Fatture degli autotrasportatori
Comma 127	Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati
Comma 132	Deduzioni irap per incremento della base occupazionale
Commi 137 e 138	Aiuto per la crescita economica (Ace): per le imprese diventa più conveniente autofinanziarsi
Comma 139	Attestato di prestazione energetica (Ape)
Comma 139	Prorogate le detrazioni per interventi di recupero, risparmio energetico e arredi
Commi 140 - 146	Riproposta la rivalutazione dei beni aziendali
Comma 156	Riproposta la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni dei privati
Commi 160 e 161	Deducibilità delle perdite su crediti
Commi 162 e 163	Deducibilità dei canoni di leasing
Commi 164 e 166	Imposta di registro su cessione leasing immobili strumentali
Comma 172	Iva sulle prestazioni delle cooperative sociali
Comma 174	Deduzione somme assoggettate a tassazione e successivamente restituite
Comma 175	Franchigia Irap lavoratori transfrontalieri come agevolazione permanente
Comma 490	Indennizzo per la rottamazione delle licenze commerciali
Commi 491 e 744	Aliquote Inps gestione separata
Comma 574	Compensazione dei crediti d'imposta superiori a 15.000 euro
Comma 581	Imposta di bollo sui prodotti finanziari
Comma 582	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe)
Comma 586 - 589	Verifica preventiva sui rimborsi d'imposta da mod. 730 superiori a 4.000 euro
Comma 590	Proroga del contributo di solidarietà
Commi 591-596	Imposta di bollo per istanze certificati atti provvedimenti in via telematica
Comma 608 e 609	Imposta di registro sui terreni agricoli
Comma 618 e 624	Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo
Commi 639-728	Istituzione della Iuc (Imposta Unica Comunale)
Comma 736	Soppresso il limite di 30 euro per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali

Comma 178 - Acquisti di pubblicità on-line -

Dall'1/1/2014 l'acquisto di servizi pubblicitari on-line deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario.

Comma 36 - Reintrodotta la tassazione agevolata delle società agricole -

Viene reintrodotta per le società agricole la possibilità di optare per il regime fiscale più favorevole basato sulla determinazione del reddito con modalità fondiarie e viene reintrodotta la possibilità per le società costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di essere considerate come imprese agricole e di determinare il reddito applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del 25%.

Comma 50 - Pagamento dei canoni delle locazioni abitative con mezzi tracciabili -

Dal 1° gennaio 2014, i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative devono necessariamente essere effettuati con strumenti tracciabili (assegni non trasferibili, bonifici ecc...), anche se di importo inferiore a 1.000 euro, anche ai fini della fruizione di agevolazioni o detrazioni di natura fiscale. L'obbligo di usare mezzi tracciabili di pagamento non opera per i canoni relativi ad immobili strumentali e ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con la nota prot. DT 10492 del 5 febbraio 2014, il Dipartimento del Tesoro ha chiarito:

- che il requisito della tracciabilità del pagamento è ritenuto soddisfatto anche in caso di pagamento in contanti se in presenza di *una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione (come ad esempio la classica ricevuta di pagamento)*;
- che l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio può avvenire solo in caso di pagamenti in contanti che superino la soglia di 999,99 euro.

Comma 60 - Perdita dei contributi pubblici per le imprese che delocalizzano -

Le imprese che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale erogati a partire dal 2014, qualora, entro tre anni dalla loro concessione delocalizzino la produzione in uno Stato extraUE riducendo il personale di almeno il 50% devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

Comma 95 - Fatture degli autotrasportatori -

È stato soppresso l'obbligo per gli autotrasportatori di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento della prestazione, obbligo introdotto dall'art. 1-bis, del DI 103/2010 con il fine di ancorare al mese di svolgimento della prestazione il termine massimo previsto per il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni di trasporto di merci su strada (60 giorni dalla data di emissione della fattura). In conseguenza a tale modifica tali prestazioni possono essere fatturate con le regole ordinariamente previste per la prestazione dei servizi, ossia entro la data in cui avviene il pagamento (salvo che per i trasporti commissionati da operatori esteri, per i quali la fattura va emessa al momento di ultimazione della prestazione).

Comma 127 - Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati -

Sono modificati gli importi delle detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente e per alcuni redditi ad essi assimilati e rimodulate le soglie di reddito cui tali detrazioni sono collegate.



Nuove misure delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Le detrazioni per lavoro dipendente spettano ai sensi dell'art.13 comma 1 del DPR 917/1986 anche per i compensi dei lavoratori soci coop, per gli importi a carico di terzi percepiti dai dipendenti, per le borse di studio, per i compensi delle collaborazioni coordinate e continuative, per le remunerazioni dei sacerdoti, per le prestazioni pensionistiche complementari e per i compensi dei lavori socialmente utili.

Reddito complessivo di chi detrae	detrazione spettante in euro (del risultato del rapporto vanno considerate solo le prime 4 cifre decimali. La detrazione non spetta se il risultato del rapporto è pari o inferiore a zero).	
fino a € 8.000	1.880	Comunque non inferiore a €690
		Comunque non inferiore a € 1.380 in caso di lavoro a tempo determinato
oltre € 8.000 fino a € 28.000	$978 + 902 \times (28.000 - \text{reddito complessivo}) / 20.000$	
oltre € 28.000 fino a € 55.000	$978 \times (55.000 - \text{reddito complessivo}) / 27.000$	

Resta confermato che in caso di contratto di durata inferiore all'anno, o di assunzione o cessazione in corso d'anno, l'importo della detrazione va rapportato al periodo di lavoro nell'anno (numero di giorni di durata del rapporto), che in ogni caso, in presenza di un reddito complessivo fino a 8.000 euro, nei limiti di capienza dell'irpef lorda, l'importo della detrazione non può essere inferiore a 690 euro se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, l'ammontare della detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. Le modifiche non riguardano i redditi di pensione.

Comma 132 - Deduzioni irap per incremento della base occupazionale -

Dal 2014 viene prevista a regime un'ulteriore deduzione irap, analoga a quella spettante per le assunzioni avvenute nel triennio 2005-2007, con riferimento alle spese per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nell'anno precedente. Tale deduzione spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i 2 successivi fino a un importo annuale di 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto e non può comunque superare l'incremento complessivo dei costi del personale compresi nelle voci B.9 (spese per il personale) e B.14 (oneri diversi di gestione) del conto economico. Questa ulteriore deduzione irap per incremento della base occupazionale è cumulabile con le deduzioni del cuneo fiscale ossia con la deduzione forfettaria riconosciuta per ciascun dipendente a tempo indeterminato e con la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, oppure, in alternativa è cumulabile con la deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e con la deduzione di € 1.850 prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5.

Commi 137 e 138 - Aiuto per la crescita economica (Ace): per le imprese diventa più conveniente autofinanziarsi -

Per le imprese diventa più conveniente autofinanziarsi perché per i prossimi tre anni viene gradualmente innalzata l'aliquota che, applicata agli incrementi del patrimonio netto rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010, determina un abbattimento (deduzione Ace) del reddito d'impresa tassabile ai fini Irpef o Ires. Infatti, dalla misura del 3% finora applicata, tale aliquota passa al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016, anche se gli acconti Irpef/Ires per il 2014 e per il 2015 dovranno essere ricalcolati applicando l'aliquota prevista per il periodo precedente (3% per gli acconti 2014 e 4% per gli acconti 2015).

Dal 2017 in poi l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale degli incrementi di capitale sarà determinata con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno.

Si ricorda che tale agevolazione è stata introdotta nel 2011 dal DI 201/2011 (Decreto Salva Italia) per consentire alle imprese in contabilità ordinaria (ditte individuali e società) che si autofinanziano di ridurre la tassazione deducendo dal reddito d'impresa un importo pari ad una determinata percentuale (fino al 2013 pari al 3%) dell'incremento subito dal capitale proprio rispetto a quello esistente al 31/12/2010. L'agevolazione è però irrilevante ai fini contributivi dato che i contributi previdenziali vanno comunque versati su un imponibile al lordo dell'Ace sia per gli imprenditori individuali, sia per i soci di società di persone, sia per i soci di società a responsabilità limitata iscritti negli elenchi previdenziali (circolare Inps 90 del 27 giugno 2012).

Comma 139 - Attestato di prestazione energetica (Ape) -

Coordinando quanto previsto in tema di attestato di prestazione energetica nella Legge di Stabilità con quanto previsto nel DI 145/2013, si può evidenziare che dal 24 dicembre 2013 l'obbligo di allegare una copia dell'attestato di prestazione energetica (Ape) al contratto opera solo per i contratti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso e per i contratti



di locazione di interi edifici, mentre non sussiste per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, né per i trasferimenti gratuiti. Resta comunque in vigore l'obbligo di inserire nel contratto di locazione la clausola con la quale "l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica", clausola che infatti va inserita sia negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso sia nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, mentre non è necessaria per i vecchi contratti e per i nuovi contratti non soggetti a registrazione in quanto di durata fino a 30 giorni.

Per la violazione dei suddetti obblighi non è più prevista

la nullità del contratto, ma sono comunque applicabili le seguenti sanzioni pecuniarie al cui pagamento sono tenute in solido ed in parti uguali i contraenti:

- sanzione da 3.000 a 18.000 euro, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso e per le locazioni di interi edifici (sia per la violazione dell'obbligo di inserire la clausola relativa all'Ape, sia per la violazione dell'obbligo di allegare una copia dell'Ape);
- sanzione da 1.000 a 4.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari di durata superiore a tre anni o sanzione da 500 a 2.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari non eccedenti i 3 anni (solo per la violazione dell'obbligo di inserire la clausola relativa all'Ape, in quanto l'obbligo di allegazione della sua copia non sussiste).

Comma 139 - Prorogate le detrazioni per interventi di recupero, risparmio energetico e arredi -

La legge di stabilità per il 2014 ha disposto la proroga delle detrazioni del 50% per gli interventi di recupero e per il correlato acquisto di mobili ed elettrodomestici e del 65% per risparmio energetico e per gli interventi antisismici. In seguito a tale proroga:

- **la detrazione irpef per le spese sostenute per gli interventi di recupero** dei fabbricati abitativi e relative pertinenze spetta nella misura del **50% (anziché del 36%)** per una spesa massima complessiva per ciascuna unità immobiliare di **96.000 euro (anziché di 48.000)** fino al 31/12/2014, mentre spetta nella misura del 40% (sempre su una spesa massima di 96.000 euro) per il 2015.

Anno di pagamento della spesa	Limite di spesa per singola unità immobiliare	detrazione
2013	96.000	50%
2014	96.000	50%
2015	96.000	40%
Dal 2016	48.000	36%

- **la detrazione irpef/ires per gli interventi antisismici** sui fabbricati adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive spetta nella misura del 65% su una spesa massima di 96.000 euro anche nel 2014 e nella misura del 50% (sempre su una spesa massima di 96.000 euro) per il 2015.

Periodo di pagamento della spesa per l'adozione di misure antisismiche con procedure attivate dal 4/8/2013	Limite di spesa per singola unità immobiliare (abitazioni principali o immobili destinati ad attività produttive)	detrazione
Dal 4/8/2013	96.000	65%
2014	96.000	65%
2015	96.000	50%
Dal 2016	48.000	36%

- **la detrazione irpef/ires sulle spese per il risparmio energetico** spetta nella misura del **65%**, fino al 31/12/2014, mentre per le spese sostenute nel 2015 l'agevolazione si abbassa al 50%. Per le spese su parti comuni condominiali l'agevolazione continuerà a spettare nella misura del 65% anche per il primo semestre 2015 mentre spetterà nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1/7/2015 al 30/6/2016.

Interventi su singole unità immobiliari	
Periodo in cui la spesa è sostenuta (ossia spesa pagata per i privati o prestazione ultimata per le imprese)	Detrazione (con i consueti limiti massimi di detrazione differenziati per tipologia di intervento)
Fino al 5/6/2013	55%
Dal 6/6/2013 al 31/12/2013	65%
2014	65%
2015	50%
Dal 2016	36% con limite massimo di spesa di €48.000
Interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio	
Periodo in cui la spesa è sostenuta (ossia spesa pagata per i privati o prestazione ultimata per le imprese)	Detrazione (con i consueti limiti massimi di detrazione differenziati per tipologia di intervento)
Fino al 5/6/2013	55%
Dal 6/6/2013 al 30/6/2015	65%
Dal 1/7/2015 al 30/6/2016	50%
Dal 1/7/2016	36% con limite massimo di spesa di €48.000

➤ **la detrazione irpef del 50%** spetta su una spesa massima di 10.000 euro per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati all'immobile su cui sono già stati effettuati o almeno iniziati lavori pagati dopo il 26/6/2012 e agevolati con la detrazione del 50%, per gli acquisti effettuati fino dal 6/6/2013 al **31/12/2014**.

Periodo di pagamento della spesa per gli interventi sull'immobile	Periodo in cui va sostenuta la spesa per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici	Limite di spesa per singola unità immobiliare	Detrazione
Dal 26/6/2012 al 31/12/2014	Dal 6/6/2013 al 31/12/2014	10.000	50%

Con riferimento al bonus arredi in aggiunta al limite di spesa di 10.000 euro è stato introdotto un ulteriore limite pari alle spese sostenute per i lavori sull'immobile (art.1 L.147/2013 comma 139, ultimo periodo) ma il DL sull'emergenza abitativa approvato dal Consiglio dei Ministri il 12/3/2014 ha ripristinato la versione originaria dell'agevolazione che prevede unicamente il tetto di spesa di 10.000, con la conseguenza che la spesa per l'acquisto di mobili su cui calcolare la detrazione può ancora superare quella per i correlati lavori.

Commi da 140 a 146 - Riproposta la rivalutazione dei beni aziendali -

Attraverso un richiamo della legge 342/2000, viene riproposta per le persone fisiche, le società e gli enti la possibilità di rivalutare con effetti civilistici e fiscali i beni aziendali materiali e immateriali, diversi dagli immobili beni merce, che siano presenti nel bilancio chiuso al 31/12/2012, oppure, per i soggetti in contabilità semplificata, che risultino acquistati entro il 31/12/2012 dal registro dei beni ammortizzabili e dal registro iva degli acquisti. La rivalutazione può riguardare anche le partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni.

L'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2014 ha chiarito che a differenza della rivalutazione consentita dal DL 185/2008 non è possibile effettuare la rivalutazione soltanto ai fini civilistici per evitare il pagamento dell'imposta sostitutiva.

Effetti fiscali della rivalutazione

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va effettuata nel bilancio relativo al 2013, ma assume rilevanza fiscale solo a decorrere dal 2016, oppure dal 2017 se il bene rivalutato viene venduto, autoconsumato, assegnato ai soci o destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Imposte sostitutive per la rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva di rivalutazione

Sull'importo della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali e dell'irap nella misura del:

➤ **16% per i beni ammortizzabili;**

➤ **12% per i beni non ammortizzabili.**

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite, al netto dell'imposta sostitutiva, va imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva in sospensione d'imposta designata con gli estremi della legge di riferimento (riserva di rivalutazione legge n.147/2013). Tale riserva può essere affrancata, ossia resa distribuibile o prelevabile senza che la stessa concorra alla formazione del reddito d'impresa, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap del **10%**. Sia l'imposta dovuta per la rivalutazione che l'imposta dovuta per l'eventuale affrancamento della riserva di rivalutazione vanno versate in tre rate annuali, senza interessi, di cui la prima va pagata entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi relative al 2013. Il versamento va quindi effettuato entro le seguenti scadenze:

- 1/3 entro il 16 giugno 2014 (o entro il 16/7/2014 previa maggiorazione dello 0,40%);
- 1/3 entro il 16 giugno 2015 (o entro il 16/7/2015 previa maggiorazione dello 0,40%);
- 1/3 entro il 16 giugno 2016 (o entro il 16/7/2016 previa maggiorazione dello 0,40%).

Comma 156 - Riproposta la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni dei privati -

Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali viene reintrodotta la possibilità, tramite il versamento di un'imposta sostitutiva, di rivalutare il costo o il valore d'acquisto dei terreni, edificabili o agricoli, e delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2014, che non siano beni aziendali, al fine di ridurre la plusvalenza che, in caso di successiva vendita, va assoggettata a tassazione tra i redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere a) e b) oppure c) e c-bis), del DPR 917/86. Sono infatti riaperti al **30 giugno 2014** i termini per la redazione e il giuramento della perizia da parte di un professionista abilitato e per il versamento delle imposte sostitutive previste per la rivalutazione dei valori d'acquisto dei seguenti beni che non appartengano ad imprese, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 448/2001:

- terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti all'**1/1/2014**;
- partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute all'**1/1/2014**.

L'imposta sostitutiva si applica sul valore di perizia del bene limitatamente alla propria quota di possesso con l'aliquota:

- **del 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate;**
- **del 2% per le partecipazioni non qualificate.**

L'imposta sostitutiva va versata con il modello F24, indicando come anno di riferimento il 2014, con il codice tributo 8055 per la rivalutazione delle partecipazioni e 8056 per la rivalutazione dei terreni e può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 30/6/2014. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Commi 160 e 161 - Deducibilità delle perdite su crediti -

Già con effetto dal periodo d'imposta 2013 viene previsto che gli elementi certi e precisi necessari per la deducibilità delle perdite su crediti si ritengono presenti anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

Commi 162 e 163 - Deducibilità dei canoni di leasing -

Per i contratti di leasing stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014 viene previsto che:

- anche per le imprese, come già previsto per i professionisti, il costo dei canoni di leasing è deducibile in un periodo non inferiore alla metà (prima era due terzi) del periodo di ammortamento del bene oggetto del contratto;
- sia per le imprese che per i professionisti il costo dei canoni di leasing relativi ad immobili strumentali è deducibile in un periodo non inferiore a 12 anni (prima era compreso tra 11 e 18 anni per le imprese e tra 8 e 15 anni per i professionisti per i quali la deducibilità era prevista solo per i contratti stipulati nel triennio 2007-2009), ferma restando l'ineducibilità della quota capitale riferibile all'area di sedime o pertinenziale.

Viene confermata la maggiorazione della durata minima del periodo di deducibilità, corrispondente all'intero periodo d'ammortamento, per i leasing relativi ai veicoli a deducibilità limitata di cui all'art. 164, TUIR, anche se, secondo un chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2014, tale regola non vale per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, con riferimento ai quali il costo dei canoni leasing è deducibile, come per gli altri beni mobili, in un periodo non inferiore alla metà del periodo d'ammortamento (ossia in un periodo non inferiore a due anni).

Commi 164 e 166 - Imposta di registro su cessione leasing immobili strumentali -

Dal 2014 la cessione di un contratto di leasing relativo ad un immobile strumentale, anche se soggetta ad iva (per opzione o perché effettuata dall'impresa costruttrice entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'immobile) va registrata e sconta l'imposta di registro del 4%, anche se il contratto ha per oggetto un immobile da costruire (leasing in costruendo). L'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.

Comma 172 - Iva sulle prestazioni delle cooperative sociali -

Viene previsto che l'IVA con l'aliquota del 4%, continua ad applicarsi, salva opzione per l'esenzione iva, solo per le prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese da cooperative sociali e loro consorzi, direttamente o sulla base di appalti o convenzioni, nei confronti di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo. Per le suddette prestazioni erogate da cooperative diverse da quelle sociali e relativi consorzi viene abrogata l'aliquota iva del 10% che doveva entrare in vigore con riferimento ai contratti stipulati rinnovati o prorogati dall'1/1/2014, contratti che saranno perciò soggetti all'iva ordinaria nel caso in cui, in relazione all'oggetto della prestazione, non sia applicabile il regime di esenzione iva.

Comma 174 - Deduzione somme assoggettate a tassazione e successivamente restituite -

Già dal periodo d'imposta 2013 viene prevista per il contribuente che abbia dovuto restituire somme assoggettate a tassazione in precedenti periodi d'imposta, la possibilità di dedurre tali somme non solo nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la restituzione, ma anche in periodi d'imposta successivi, per l'ammontare non dedotto, in tutto o in parte, nel periodo d'imposta di restituzione, oppure la possibilità di chiederne il rimborso secondo modalità da stabilirsi con apposito decreto ministeriale.

Comma 175 - Franchigia Irpef lavoratori transfrontalieri come agevolazione permanente -

Diventa un'agevolazione permanente e quindi è riconosciuta anche per il 2014 e per gli anni successivi la franchigia di 6.700 euro di esenzione per i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera (Austria, Francia, Svizzera, Slovenia, San Marino, Principato di Monaco o Città Stato del Vaticano).

Comma 490 - Indennizzo per la rottamazione delle licenze commerciali -

Viene prorogato al 31/12/2016 l'indennizzo previsto dall'art. 1, D.Lgs. n. 207/96 a favore dei commercianti che cessano l'attività nel corso del triennio che precede il pensionamento di vecchiaia nel periodo 1/1/2012-31/12/2016. Gli operatori del settore commerciale e turistico interessati dovranno presentare le domande per la concessione dell'indennizzo entro il 31/1/2017. Tale agevolazione è finanziata con la proroga fino al 31/12/2018 della maggiorazione dell'aliquota contributiva IVS, pari allo 0,09%.

Commi 491 e 744 - Aliquote Inps gestione separata -

L'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata Inps dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali viene aumentata al 22% dal 2014 e al 23,5% dal 2015.

L'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata Inps per il 2014 da parte dei lavoratori autonomi titolari di partita iva privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati resta invece confermata nella misura del 27% (27,72% tenendo conto dell'ulteriore contributo dovuto per le prestazioni assistenziali). Per l'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata Inps per il 2014 da parte dei lavoratori privi di partita iva (per es. co.co.co. e co.co.pro., lavoratori occasionali, associati in partecipazione, venditori porta a porta, borsisti) privi di altra cassa previdenziale e non pensionati è confermato invece l'aumento al 28% (28,72% tenendo conto dell'ulteriore contributo dovuto per le prestazioni assistenziali). Di conseguenza per il 2014, come evidenziato dalla circolare dell'Inps n. 18 del 4/2/2014, le aliquote contributive per la gestione separata sono quelle evidenziate nella tabella seguente.

Liberi Professionisti (titolari di partita iva)	Aliquote 2014
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	22,00%
Collaboratori e figure assimilate	
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	28,72% (28,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	22,00%

Comma 574 - Compensazione crediti d'imposta superiori a 15.000 euro -

L'utilizzo in compensazione nel modello F24 per importi superiori a 15.000 euro annui di crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dei sostituti d'imposta e Irap relative a periodi d'imposta successivi al 2012 comporta l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Di conseguenza tale adempimento, già previsto per l'utilizzo del credito Iva, viene ora esteso anche all'Ires, all'Irpef e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap, anche se, a differenza di quanto previsto per il credito Iva, l'apposizione del visto sulle dichiarazioni può anche avvenire in un momento successivo rispetto all'utilizzo del credito, secondo un chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco del 30/1/2014.

Comma 581 - Imposta di bollo sui prodotti finanziari -

Dal 2014 per l'imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, è elevata dall'1,5 al 2 per mille la misura dell'aliquota, è abrogata la soglia minima di imposta di euro 34,20 ed è aumentato a 14.000 euro il limite massimo dell'imposta dovuta da soggetti diversi da persone fisiche. Per conti correnti e libretti di risparmio continua invece ad applicarsi l'imposta di 34,20 euro (o di 100,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche) con la previsione dell'esenzione per quelli che non superano la soglia di 5.000 euro di giacenza media intestati a persone fisiche.

Comma 582 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe) -

Dal 2014 l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti (Ivafe), è elevata dall'1,5 al 2 per mille. Si ricorda che l'Ivafe è stata introdotta a decorrere dal 2012 e va versata in acconto e a saldo con le stesse regole previste ai fini Irpef e con riconoscimento del credito d'imposta per l'eventuale patrimoniale versata nel paese estero.

Commi 586-589 - Verifica preventiva sui rimborsi d'imposta da mod. 730 superiori a 4.000 euro -

Sui modelli 730 presentati a partire dal 2014 l'Agenzia delle Entrate effettuerà, entro 6 mesi dal termine di trasmissione telematica degli stessi, dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche se determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi. Al termine della verifica sarà la stessa Agenzia a provvedere all'erogazione del rimborso.

Comma 590 - Proroga del contributo di solidarietà -

Il contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dall'art. 2, comma 2 del D.L. n. 138/2011 viene prorogato al triennio 2014-2016.

Commi 591-596 - Imposta di bollo per istanze certificati atti provvedimenti in via telematica -

Viene prevista l'applicazione dell'imposta di bollo forfettaria di 16 euro, indipendentemente dalla dimensione del documento, per le istanze dirette ad ottenere un certificato o un provvedimento amministrativo trasmesse in via telematica a uffici e organi della pubblica amministrazione, delle unità sanitarie locali e degli enti pubblici e per gli atti e i provvedimenti rilasciati in via telematica dai suddetti uffici ed organi a chi ne abbia fatto richiesta. A tal fine verranno stabilite con apposito provvedimento le modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

Commi 608 e 609 - Imposta di registro sui terreni agricoli -

Viene reintrodotta la tassazione in misura ridotta (imposte di registro e ipotecaria in misura fissa di 200 euro e imposta catastale dell'1%) per gli acquisti di terreni agricoli e loro pertinenze effettuati da parte dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, volti a favorire la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina. In aggiunta alle due nuove aliquote del 2% e del 9% previste dal 2014 per l'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, viene introdotta la nuova aliquota del 12% con riferimento ai trasferimenti che hanno per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

Commi 618 e 624 - Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo -

Viene prevista la possibilità di estinguere il debito iscritto a ruolo ed i connessi aggi senza applicazione di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e di interessi di mora, attraverso il pagamento in unica soluzione dell'intero importo dovuto entro il 28 febbraio 2014 per i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni e fino al 31/10/2013. Il DL 16/2014 ha previsto la proroga al 31 marzo 2014 del termine per effettuare il suddetto versamento.

Commi 639-728 - Istituzione della luc (Imposta Unica Comunale)

Viene istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si articola in tre componenti:

- l'imposta municipale propria (**Imu**) di natura patrimoniale che ha come presupposto impositivo il possesso di immobili e che è quindi dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, in base alla natura e al valore degli immobili (l'istituzione della IUC non modifica la disciplina per l'applicazione dell'Imu, disciplina che viene quindi confermata);
- il tributo per i servizi indivisibili (**Tasi**), che avendo come presupposto l'erogazione e la fruizione di servizi comunali è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (l'utilizzatore è obbligato a versare una quota della Tasi stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30%, mentre la restante quota è a carico del possessore).
- la tassa sui rifiuti (**Tari**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e che si applica per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva).

I soggetti passivi (possessori e detentori degli immobili) sono obbligati a presentare con apposito modello, messo a disposizione dal Comune, la dichiarazione IUC, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio possesso / detenzione degli immobili, dichiarazione che ha effetto anche per gli anni successivi se non intervengano variazioni cui sia collegato un diverso ammontare dell'imposta dato che in tal caso è richiesta la presentazione di una nuova dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione. In caso di occupazione di un'unità immobiliare da parte di più soggetti, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

Esenzione Imu per gli immobili merce non locati

Si ricorda con l'occasione che il DI 102/2013 ha previsto l'abolizione dell'Imu per i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, finché permane tale destinazione e finché non siano locati. Per tali fabbricati quindi, in seguito al citato decreto, l'Imu resta dovuta solo fino al 30/6/2013. Si segnala che secondo un chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2014 la locazione anche temporanea dei fabbricati destinati alla vendita da parte delle imprese costruttrici, compromette l'esenzione dall'Imu.

Comma 736 - Soppresso il limite di €30 per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali -

Dal 2014 per l'accertamento, l'iscrizione a ruolo e la riscossione dei tributi locali viene soppresso il limite di 30 euro, previsto dall'art. 3, comma 10 del DI n. 16/2012, limite che invece continua ad operare per i tributi erariali e regionali.

POS:
Commissioni dedicate


ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS

Finanziamenti Artigiancassa: *La tua impresa. La nostra impresa*



Finanziamenti a breve e medio/lungo termine studiati su misura per sostenere le esigenze degli imprenditori:
Investimenti, Liquidità, Scorte, Attrezzatura anche usata.

In più, puoi accedere agli altri prodotti a catalogo, come la nuova offerta **Pos** "Business e Business Plus", per gestire in tutta sicurezza ed in tempi rapidi l'incasso elettronico di pagamento.

Contatta l'Artigiancassa Point più vicino a te:

- **Confartigianato Udine** - Claudio Castagnotto - 0432.516774
- **Confartigianato Pordenone** - Cristina Zuccato - 0434.509212
- **Confartigianato Gorizia** - Giulio Pappalardo - 0481.82100581
- **Referente Artigiancassa** - Michele Borga - 366.6601920
Sede Regionale Veneto e Friuli Venezia Giulia
michele.borga@artigiancassa.it - www.artigiancassa.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Venezia/Mestre e presso tutti gli Artigiancassa Point.



Impianti gas >35kW - Pubblicata UNI 11528

È stata pubblicata a febbraio 2014 la nuova norma UNI 11528 "Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – Progettazione, installazione e messa in servizio".

La norma fornisce i criteri per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas della 1^a, 2^a e 3^a famiglia, di cui alla UNI EN 437, con pressione non maggiore di 0,5 bar asserviti ad apparecchi singoli aventi portata termica

nominale maggiore di 35 kW, nonché all'installazione di apparecchi installati in batteria o in cascata qualora la portata termica complessiva risulti maggiore di 35 kW.

La norma non si applica agli impianti a gas realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e a quelli trattati dalla UNI 8723 (Impianti a gas per l'ospitalità professionale di comunità e similare).

Nuove regole per impianti di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore e antincendio

Comunicazione obbligatoria per chi ha un impianto con almeno 3 kg di F-gas



Chi è obbligato?

Tutti gli operatori di applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché di sistemi fissi di protezioni che contengono 3 kg o più di F-gas.

A titolo esemplificativo e a condizione che contengano 3 kg o più di F-gas

sono assoggettati a questa dichiarazione, impianti come i banchi e celle frigo (negozi, gelaterie), impianti di refrigerazione di processo, impianti di condizionamento di unità produttive ed uffici, magazzini refrigerati, magazzini frigoriferi e impianti di raffreddamento per lavorazioni industriali, pompe di calore, impianti antincendio a gas.

Quando e in che modo?

Entro il 31 maggio di ogni anno, esclusivamente tramite procedura informatizzata dal sito www.sinanet.isprambiente.it, indicando le quantità sulla base dei dati contenuti nell'obbligatorio registro dell'apparecchiatura. Per emissioni di gas si intendono le quantità di gas aggiunte, recuperate o smaltite nell'anno precedente, ricavate dal registro dell'apparecchiatura; se non sono state rilevate quantità, la comunicazione deve essere comunque trasmessa dichiarando il valore "zero".

Chi è l'operatore?

L'operatore è il soggetto che esercita un effettivo controllo sul funzionamento dell'impianto, inteso come:

- libero accesso all'impianto
- controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria (ad es. accensione e spegnimento)
- il potere decisionale (compreso quello finanziario) su modiche tecniche, controlli e riparazioni.

Pertanto se il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto ha delegato completamente ad esterno (tramite un contratto scritto) l'effettivo controllo dell'apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta.

Nel caso in cui invece abbia delegato solo la manutenzione e/o l'assistenza, l'operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto all'obbligo della Dichiarazione (rimane tuttavia la possibilità che la trasmissione delle informazioni può essere comunque delegata alla società di manutenzione).

Sulla scorta di queste indicazioni, non è detto che il manutentore sia l'operatore dell'impianto (anzi, nella stragrande maggioranza dei casi quasi mai), in quanto dovrebbe essere espressamente delegato in forma scritta.

Quali sono le sanzioni?

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottempera entro il 31 maggio di ogni anno, agli obblighi di trasmissione delle informazioni, mediante l'apposita dichiarazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasmette le informazioni relative alla dichiarazione annuale, in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Qual è la periodicità dei controlli?

Gli operatori sono obbligati a controllare impianti/applicazioni per individuare perdite con questa cadenza:

- 1) se contengono 3 kg o più di F-gas almeno una volta all'anno (6 kg per le apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali);
- 2) se contengono 30 kg o più di F-gas almeno una volta ogni sei mesi;
- 3) se contengono 300 kg o più di F-gas almeno una volta ogni tre mesi.



Scadenze contrattuali del mese di aprile 2014

Le scadenze contrattuali del mese di dicembre 2014 interessano il CCNL Area Alimentazione-Panificazione

AREA ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE

Accordo di rinnovo 19.11.2013

Primo tranche una tantum

Con la retribuzione di aprile 2014 ai soli lavoratori in forza al 19 novembre 2013 viene erogata la prima tranche dell'importo una tantum a copertura del periodo 01/01/2013-30/11/2013 nella misura pari a € 55,00 (€ 38,50 agli apprendisti).

L'importo una tantum deve essere riproporzionato in quote mensili, o frazioni di queste, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato; viene ridotto proporzionalmente in caso di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro; è comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, è escluso dalla base di calcolo del TFR.



Aumento delle sanzioni amministrative per lavoro nero e orario di lavoro

Il Decreto Legge "Destinazione Italia", in vigore dal **24 dicembre 2013**, ha previsto l'aumento degli importi delle sanzioni connesse all'impiego di lavoratori "in nero", alla revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e alle violazioni di alcune disposizioni in materia di orario di lavoro.

Con la conversione in Legge del decreto, in vigore **dal 22 febbraio 2014**, alcune misure delle sanzioni sono state confermate, altre sono state ridotte, in particolare:

- 1) le sanzioni amministrative in materia di orario di lavoro (durata media dell'**orario di lavoro**, riposi giornalieri e riposi settimanali) **sono raddoppiate** (mente il decreto legge prevedeva che dovessero essere *decuplicate*);
- 2) le sanzioni amministrative connesse all'impiego di lavoratori in nero sono aumentate **del 30%** esclusione della procedura di diffida (misura del decreto legge confermata);
- 3) le somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono aumentate **del 30%** (misura del decreto legge confermata).

Di seguito si riportano le sanzioni applicabili dopo la conversione in legge del decreto "Destinazione Italia".

Sanzioni per l'orario di lavoro

Le violazioni interessate dalla duplicazione delle sanzioni amministrative previste sono solo quelle previste per la:

- disciplina dei **riposi giornalieri** in base alla quale il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore (art. 7, comma 1, D.Lgs n. 66/2003)
- disciplina dei **riposi settimanali** in base alla quale il

lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero; il periodo di riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (art. 9, comma 1, D.Lgs n. 66/2003)

- **durata media massima dell'orario di lavoro** che non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a *quattro mesi* (o superiore se previsto dalla contrattazione collettiva) (art. 4, comma 2, D.Lgs n. 66/2003). Ai fini dell'applicabilità delle sanzioni duplicate e, quindi, dell'individuazione del momento di consumazione dei relativi illeciti, il Ministero precisa che i periodi di riferimento (ventiquattro ore, quattordici giorni, quattro mesi) devono ricadere interamente dopo il 24 dicembre 2013.





Sanzioni dal 24 dicembre 2013 per la violazione della normativa sui riposi giornalieri

- da 100 a 300 euro per violazioni realizzate nei confronti di massimo cinque lavoratori ovvero verificatesi in massimo due periodi di ventiquattro ore;
- da 600 a 2.000 euro per violazioni realizzate nei confronti di più di cinque lavoratori ovvero verificatesi in almeno tre periodi di ventiquattro ore;
- 1.800 a 3.000 euro per violazioni realizzate nei confronti di più di dieci lavoratori ovvero verificatesi in almeno cinque periodi di ventiquattro ore.

Sanzioni dal 24 dicembre 2013 per la violazione della normativa sui riposi settimanali e sulla durata media dell'orario di lavoro

- da 200 a 1.500 euro per violazioni realizzate nei confronti di massimo cinque lavoratori ovvero verificatesi al massimo in due periodi di riferimento;
- da 800 a 3.000 euro per violazioni realizzate nei confronti di più di cinque lavoratori ovvero verificatesi in almeno tre periodi di riferimento;
- da 2.000 a 10.000 euro per violazioni realizzate nei confronti di più di dieci lavoratori ovvero verificatesi in almeno cinque periodi di riferimento.

Impiego di lavoratori in nero e sospensione dell'attività imprenditoriale

Con la conversione in Legge, è stato previsto che la procedura di diffida per le violazioni in materia di lavoro irregolare possa essere applicata alle sole violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della Legge. Tutto ciò porta ad avere tre diversi regimi sanzionatori per le violazioni **in materia di impiego di lavoratori "in nero"** commesse fino al 23 dicembre 2013, dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014, e dopo il 22 febbraio 2014.

	Sanzione amministrativa	Sanzione in misura minima Diffida	Sanzione in misura ridotta Notificazione di illecito amministrativo
Violazioni commesse fino al 23 dicembre 2013			
Maxisanzione lavoro in nero	da € 1.500 a € 12.000 + € 150 per ogni giorno di lavoro effettivo	€ 1.500 + € 37,50 per gg	€ 3.000 + € 50 per gg
Maxisanzione per il lavoro parzialmente in nero e poi spontaneamente regolarizzato	da € 1.000 a € 8.000 + € 30 per ogni giorno di lavoro effettivo	€ 1.000 + € 7,50 per gg	€ 2.000 + € 10 per gg
Violazioni commesse dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014			
Maxisanzione lavoro in nero	da € 1.950 a € 15.600 + € 195 per ogni giorno di lavoro effettivo	€ 1.950 + € 48,75 per gg	€ 3.900 + € 65 per gg
Maxisanzione per il lavoro parzialmente in nero e poi spontaneamente regolarizzato	da € 1.300 a € 10.400 + € 39 per ogni giorno di lavoro effettivo	€ 1.300 + € 9,75 per gg	€ 2.600 + € 13 per gg
Violazioni commesse dal 22 febbraio 2014			
Maxisanzione lavoro in nero	da € 1.950 a € 15.600 + € 195 per ogni giorno di lavoro effettivo	<u>NO DIFFIDA</u>	€ 3.900 + € 65 per gg
Maxisanzione per il lavoro parzialmente in nero e poi spontaneamente regolarizzato	da € 1.300 a € 10.400 + € 39 per ogni giorno di lavoro effettivo	<u>NO DIFFIDA</u>	€ 2.600 + € 13 per gg

NB: la maxisanzione si applica per ciascun lavoratore impiegato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto: la misura prevista per la diffida pari alla sanzione "minima" viene applicata in caso in cui venga regolarizzata la violazione entro i termini previsti dal verbale di accertamento ispettivo: la sanzione in misura "ridotta" viene applicata se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazione della violazione.



Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale		
Somme aggiuntive per la revoca del provvedimento di sospensione	fino al 23 dicembre 2013	dal 24 dicembre 2013
per lavoro in nero	€ 1.500	€ 1.950
per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	€ 2.500	€ 3.250

Ulteriori informazioni sull'argomento sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

(Fonti: art. 14 DL 23/12/2013, n. 145 convertito con modificazioni nella Legge n. 9 del 21/02/2014, pubblicata sulla GU n. 43 del 21/02/2014 - circolare Ministero del Lavoro n. 5 del 04/03/2014)

INPS, restituzione contributo ASPI per le trasformazioni a tempo indeterminato

Con riferimento al contributo addizionale ASPl a carico del datore di lavoro stabilito per tutti i contratti di lavoro a tempo determinato, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali introdotto dalla Legge Fornero n. 92/2012, la Legge di Stabilità ha soppresso le parole "nei limiti delle ultime sei mensilità" nel testo della Legge Fornero.

Per effetto di tale modifica l'INPS comunica che nelle ipotesi di **trasformazione** a tempo indeterminato di rapporti a termine **decorrenti dal 1° gennaio 2014** è prevista la **restituzione** del contributo addizionale ASPl pari all'1,40% **complessivamente versato** in relazione

all'intera durata del rapporto a termine (e non più nel limite previsto delle ultime 6 mensilità).

L'Inps ricorda che la restituzione del contributo addizionale è prevista anche nei casi di **stabilizzazione** del rapporto purché l'assunzione con contratto a tempo indeterminato intervenga **entro 6 mesi dalla cessazione** del precedente rapporto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

(Fonti: circolare INPS n. 15 del 29 gennaio 2014)

INPS, rivalutazione del contributo di licenziamento per l'anno 2014

È stato rivalutato per l'anno 2014 il contributo ASPI dovuto sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il massimale mensile ASPl, che per l'anno 2013 era pari a € 1.180,00, a seguito della rivalutazione Istat dell'1,1% per l'anno 2014 è pari a € 1.192,98; il contributo di licenziamento da versare a carico dell'impresa è pari al 41% del massimale ASPI, e pertanto per l'anno 2014 è

pari a € **489,12** per 12 mesi per un importo massimo di € **1.467,36** per 36 mesi di anzianità.

Ulteriori informazioni sull'argomento sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

(Fonti: circolare INPS n. 44 del 22.03.2013, messaggio INPS 10358 del 27.06.2013)

Incentivi per l'assunzione di donne prive di impiego residenti in aree svantaggiate

Per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate, la Riforma Fornero ha previsto un incentivo pari al 50% dei contributi Inps e dei premi Inail a carico del datore di lavoro. Per il requisito della residenza in "regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea", la donna deve essere residente in una Regione oppure in un comune indicato nella "Carta degli aiuti di

stato a finalità regionale 2007/2013".

Si comunica che la Commissione Europea **ha prorogato al 30 giugno 2014** la validità della "Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013": pertanto è ancora possibile usufruire dell'incentivo fino al nuovo termine.

(Fonti: decisione della Commissione europea C(2013) 7178 del 25.10.2013)



Inail, riepilogo delle riduzioni applicabili all'autoliquidazione 2013-2014

L'Inail con una propria circolare riepiloga le riduzioni contributive applicabili alla prossima autoliquidazione prorogata al 16 maggio 2014, in merito ad esempio:

– alla riduzione prevista per il settore edile;

- alla riduzione prevista per il settore dell'autotrasporto;
- alla riduzione prevista per le imprese del settore artigiano;
- all'addizionale per il fondo amianto.

Settore edile	<p>La riduzione contributiva è stata confermata per l'anno 2013 nella misura dell'11,50% e si applica alla sola regolazione 2013, a condizione che i datori di lavoro siano regolari nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili.</p> <p>Il datore di lavoro dovrà presentare l'autodichiarazione entro il 16 maggio 2014 scaricabile dal sito www.inail.it sezione modulistica, gestione rapporto assicurativo, datore di lavoro, autoliquidazione, modello autocertificazione per sconto edile.</p> <p>Nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">– la richiesta del beneficio sia effettuata per la prima volta, i datori di lavoro dovranno presentare entro lo stesso termine alla Direzione Territoriale del Lavoro anche il modulo di autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito, scaricabile dal sito www.lavoro.gov.it Area Lavoro, Attività ispettiva, DURC, modulo di autocertificazione;– il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell'agevolazione ed abbia già presentato il modulo alla DTL lo dovrà ripresentare solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.
Settore autotrasporto	Ai premi speciali unitari dovuti per l'anno 2013 dalle imprese artigiane del settore autotrasporto merci, classificate alle voci di tariffa 9121 – classe di rischio 8° – e 9123 – classe di rischio 5°, si applica la riduzione del 11,70% alla sola regolazione 2013 (non per la rata 2014)
Imprese artigiane L.296/2006 art.1 c.780-781	<p>Le aziende artigiane (con o senza dipendenti e assimilati) possono usufruire della riduzione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari a condizione di aver dichiarato nell'autoliquidazione inviata lo scorso anno di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none">– essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazione (TU sicurezza) e dalle specifiche normative di settore;– non aver registrato infortuni nel biennio 2011-2012 (non si tiene conto degli infortuni in franchigia e in itinere). <p>regolazione 2013: per beneficiare della riduzione fissata nella misura del 7,08% le imprese devono aver fatto richiesta in occasione dell'autoliquidazione dello scorso anno 2012/2013 barrando la specifica casella (ai sensi della Legge 296/2006 art. 1 commi 780 e 781) o in alternativa utilizzando l'apposito servizio predisposto sul "Punto cliente".</p> <p>regolazione 2014: per beneficiare della riduzione per il prossimo anno le imprese devono fare richiesta barrando l'apposita casella del modello 1031 telematico entro il 16/05/2014</p>
Addizionale fondo per le vittime amianto L. 244/2007	<p>L'obbligo di versare l'addizionale per il Fondo amianto è evidenziato nelle basi di calcolo del premio nel campo "Addizionale amianto L. 244/2007" se valorizzato con il "SI".</p> <p>L'addizionale per l'anno 2013 è fissata nella misura dell'1,17%, da applicare sia alla regolazione 2013 sia alla rata 2014 dei soli premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa indicate nel relativo Regolamento.</p>



ALCUNE PARTICOLARITÀ

Primo pagamento del premio di autoliquidazione	in caso di attività iniziata nel corso dell'anno precedente, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso deve essere determinato in base alle retribuzioni presunte, riportate nella sezione "rata" del modulo per la comunicazione delle basi di calcolo dei premi
Cessazione azienda artigiana	è possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell'anno precedente (non ci si riferisce all'"uscita" di alcuni soggetti, ma alla cessazione dell'azienda artigiana)
Contributi associativi	Se nelle basi di calcolo è presente la sezione "contributi associativi", il versamento tramite modello F24 non può essere cumulativo con il premio Inail, ma deve essere indicato in una riga separata del modello di pagamento con l'indicazione del codice prestampato ("codice per F24", diverso per ogni anno).

Aggiornamento codici identificativi degli incentivi a favore dell'occupazione

Con la nota in esame l'Inail ha reso noto che con l'introduzione dei recenti incentivi e sgravi a favore dell'occupazione si è reso necessario l'aggiornamento dei codici identificativi da utilizzare (incentivi donne e over 50 Legge For-

nero, ma anche incentivo lavoratori disoccupati L.407/90); per le specifiche tecniche si rinvia alla nota in commento.

(Fonti: nota Inail del 14/02/2014 prot. 1147)

Incentivi piccola mobilità

190€ mensili per l'assunzione di lavoratori licenziati dalle piccole imprese



I datori di lavoro che **nel 2013 hanno assunto** (ma anche **prorogato** o **trasformato** a tempo indeterminato) **lavoratori licenziati** nei 12 mesi precedenti da imprese che

occupano **anche meno di 15 dipendenti** per **giustificato motivo oggettivo** – connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro – possono essere ammessi ad un beneficio mensile di € 190 per un massimo di dodici mesi. A seguito di specifica istanza da inviare **entro il 12 aprile 2014**, l'incentivo è autorizzato dall'INPS nei **limiti delle risorse stanziare**.

Il decreto ministeriale che ha introdotto il beneficio aveva il fine di sanare la situazione che si era creata a seguito della mancata proroga da parte della Legge di Stabilità 2013 degli **incentivi previsti per la cosiddetta "piccola mobilità"** previsti per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo che non potevano più iscriversi nelle liste di mobilità ai sensi della Legge 236/1993

190€ mensili per il seguente periodo:

- **12 mesi** per i contratti stipulati a tempo indeterminato;
 - **6 mesi** per i contratti stipulati a tempo determinato;
- da riproporzionare in caso di lavoro a tempo parziale o per contratti a termine inferiori ai 6 mesi.

Adempimenti del datore di lavoro

Per accedere ai benefici il datore deve inviare in via telematica all'INPS **entro il 12 aprile 2014** il nuovo modello **LICE** (disponibile all'interno del Cassetto previdenziale Aziende del sito internet **www.inps.it.**) In caso di proroga o trasformazione di un rapporto agevolato ai sensi del decreto deve essere presentata una nuova istanza. Successivamente al termine previsto per l'invio delle domande i sistemi informativi centrali dell'INPS definiscono le istanze pervenute; il datore di lavoro riceverà una specifica comunicazione, con l'indicazione – in caso di accoglimento dell'istanza – dell'importo del beneficio spettante e delle quote di ripartizione mensile da fruire mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.

In caso di insufficienza delle risorse, l'**ordine di priorità** nell'accesso al beneficio è rappresentato dalla **data dell'assunzione, proroga o trasformazione** a tempo indeterminato.

(Fonti: circolare INPS n. 32 del 13 marzo 2014)

Misura e durata dell'incentivo

Il beneficio è concesso per le **sole assunzioni effettuate nell'anno 2013** sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (comprese **proroghe e trasformazioni**), nel limite complessivo di 20.000.000 €, nella misura pari a



Applicazione dei benefici contributivi INPS, novità da aprile 2014

L'Inps comunica che dal mese di aprile 2014 entrerà in funzione la nuova procedura per la verifica e il rilascio del Durc "virtuale", cd. Durc interno, necessario per il riconoscimento dei benefici contributivi e normativi. La novità principali, in sintesi, sono:

1. nuovo sistema di segnalazione degli esiti relativi alla verifica sulla regolarità all'interno del "Cassetto previdenziale" mediante un sistema dei semafori (verde, giallo e rosso);
2. la richiesta del Durc interno effettuata automaticamente dall'Istituto;
3. nella prima fase attuativa, emissione delle note di rettifica a cadenze prefissate (nuova gestione contributiva DM2013), visualizzabili preventivamente all'interno del Cassetto previdenziale, qualora permanga l'inadempienza.

DURC INTERNO, il nuovo sistema di gestione

L'Inps chiarisce che il nuovo sistema gestione partirà da aprile 2014: la verifica della regolarità viene effettuata dall'Istituto attraverso l'interrogazione dei propri archivi elettronici, e non è più effettuata dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva relativa al mese in cui sono richiesti i benefici stessi. Con frequenza mensile (verso la metà di ogni mese di calendario), i sistemi informativi centrali interrogano gli archivi elettronici dell'Inps, dai quali vengono rilevate le situazioni di **regolarità**, e quindi compatibilità con il godimento dei benefici, o **irregolarità** e pertanto i benefici contributivi richiesti non possono essere applicati.

L'esito della verifica di regolarità contributiva viene segnalato all'azienda o al suo intermediario all'interno del Cassetto previdenziale mediante un sistema di semafori che hanno il seguente significato:

- 1) il semaforo di colore **verde** contraddistingue il **Durc interno positivo**: il datore di lavoro può godere dei benefici contributivi per il mese in relazione al quale è acceso il semaforo verde e per i 3 mesi successivi (periodo che equivale al periodo di validità di 120 giorni del Durc) a prescindere se, nel frattempo, insorga una situazione di irregolarità (il semaforo verde rimarrà pertanto acceso per 4 mesi consecutivi);
- 2) il semaforo di colore **rosso** contraddistingue il **Durc interno negativo**: il datore di lavoro non può godere dei benefici solo per il mese per cui è attivato il semaforo rosso; per il mese successivo i sistemi informativi centra-

li innescano nuovamente la richiesta di Durc interno e la procedura ripeterà l'intero iter di verifica;

- 3) il semaforo di colore **giallo** contraddistingue il **preavviso di Durc interno negativo**, un allarme temporaneo previsto in attesa della regolarizzazione: l'Istituto invia via Pec al datore di lavoro o al suo intermediario una comunicazione indicante le irregolarità riscontrate, l'invito a regolarizzare il debito entro 15 giorni. Decorso il termine verrà emesso il Durc interno negativo con accensione del semaforo rosso.

In caso di semaforo rosso **rimangono definitivamente preclusi i benefici** relativi al mese per il quale si era precedentemente generato il Durc interno negativo, **anche in caso di regolarizzazione avvenuta** successivamente ma oltre il termine previsto di 15 giorni.

Irregolarità accertate dal 2008

Per i datori di lavoro per i quali risultino situazioni di irregolarità accertate dal 2008, nel Cassetto previdenziale verrà acceso il semaforo giallo per il mese di aprile 2014, con invio della comunicazione di "preavviso di Durc interno negativo" con la richiesta di regolarizzare il debito entro 15 giorni.

La mancata regolarizzazione determinerà l'accensione del semaforo rosso:

- escludendo la possibilità di applicare i benefici per il mese di aprile 2014;
- e consolidando i semafori rossi già accesi con le procedure pregresse per tutte le irregolarità pregresse e già comunicate con specifiche note di rettifica; per tali mesi **rimarrà definitivamente preclusa la possibilità di godere dei benefici**.

Emissione delle note di rettifica (DM2013)

Le situazioni di irregolarità non sanate saranno oggetto di note di rettifica visualizzabili in anticipo all'interno del Cassetto previdenziale. Essendosi accumulato un arretrato consistente decorrente da novembre 2012, sarà concesso un congruo periodo di tempo, durante il quale le sedi dell'Istituto, i datori di lavoro e i loro intermediari possano confrontarsi per risolvere le situazioni formali e sostanziali. Ulteriori informazioni sull'argomento sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

(Fonti: messaggio INPS n.2889 del 27 febbraio 2014, n. 2889)

Indice di rivalutazione T.F.R. gennaio e febbraio 2014

L'indice di rivalutazione del T.F.R. del mese di **gennaio 2014** è 0,265056%. L'indice è utilizzato per rivalutare il trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2012 di un dipendente che risolve il rapporto di lavoro nel periodo dal 15 gennaio 2014 al 14 febbraio 2014.

L'indice di rivalutazione del T.F.R. del mese di **febbraio 2014** è 0,320028% e viene utilizzato per rivalutare il TFR di un dipendente che risolve il rapporto di lavoro nel periodo dal 15 febbraio 2014 al 14 marzo 2014.

(Fonti: www.istat.it)



MUD 2014, presentazione entro il 30 aprile

Anche per l'anno 2014 vige l'obbligo di presentazione del MUD per i rifiuti prodotti/gestiti nel 2013. Si riporta di seguito una tabella con i con **i principali soggetti tenuti alla presentazione:**

Chi	Cosa	Come va compilato	Come va trasmesso
<ul style="list-style-type: none"> - Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi - Produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi con più di 10 dipendenti 	Comunicazione Rifiuti Speciali semplificata (fino 7 CER, 3 trasportatori e 3 destinatari)	Modulistica cartacea anche con l'utilizzo di un software dedicato	Spedizione postale tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno
	Comunicazione Rifiuti Speciali	Esclusivamente tramite software dedicato	Via telematica
Gestori: <ul style="list-style-type: none"> • trasportatori a titolo professionale • intermediari s/d e commercianti • recuperatori • smaltitori 	Comunicazione Rifiuti Speciali	Esclusivamente tramite software dedicato	Via telematica
<ul style="list-style-type: none"> - Produttori/importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) 	Comunicazione AEE	Tramite il sito www.impresa.gov.it	Via telematica
<ul style="list-style-type: none"> - Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali 	Comunicazione Veicoli Fuori uso	Esclusivamente tramite software dedicato	Via telematica

Info su www.ecocerved.it

SISTRI – il sistema è partito ma sono già in vista le prime semplificazioni

Saranno esclusi i produttori di rifiuti fino a 10 dipendenti

Dal 3 marzo 2014 è operativo, per le imprese produttrici di rifiuti pericolosi, il sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI. Le sanzioni per il mancato od errato utilizzo del sistema sono tuttavia sospese fino al 31 dicembre 2014; fino a questa data, pertanto, sarà possibile prendere familiarità con le procedure informatiche senza incorrere nel rischio di violazioni.

Nel contempo – fino al 31 dicembre 2014 – sarà comunque vigente un doppio binario ed i soggetti obbligati al Sistri dovranno continuare a compilare le scritture cartacee (registro di carico/scarico e formulario di identificazione del rifiuto).

Grazie anche alle pressioni esercitate da Confartigianato il Ministero dell'Ambiente ha deciso di limitare il campo di applicazione del sistema telematico: è stata infatti annunciata l'emanazione di un decreto – non ancora pubblicato alla data di redazione del presente articolo – che escluderebbe dal Sistri i produttori di rifiuti pericolosi fino

a 10 dipendenti operanti nei settori industria, artigianato, commercio, sanità e servizi.

Si consiglia pertanto ai produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti di attendere l'emanazione del decreto in questione.





Chiarimenti sulla TARI, la nuova tassa sui rifiuti solidi urbani



La TARI è il nuovo tributo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. È stata istituita dalla Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) in sostituzione della TA-RES, della quale riflette le caratteristiche principali.

Le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità contene-

vano alcune contraddizioni risolte di recente dal DL 6 marzo 2014 n. 16 (cosiddetto "Salva-Roma bis"). In particolare è ora possibile affermare che:

- Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree non operative sia di utenze domestiche che non domestiche.
- Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero per il tramite di soggetto diverso dal pubblico gestore.

I comuni dovranno tenere conto di queste disposizioni nella determinazione del tributo per l'anno 2014.

Verifiche degli impianti di messa a terra e dispositivi contro le scariche atmosferiche

D.P.R. 462/2001 e S.M.I.

Obbligo di verifica degli impianti

In base al D.P.R. 462/2001 il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere la verifica periodica dell'impianto di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche all'**Azienda Sanitaria territorialmente competente o ad organismi abilitati individuati dal Ministero delle Attività Produttive.**

Nei luoghi con pericolo di esplosione (D.M. 22/12/1958) va richiesta la verifica periodica dell'intero impianto elettrico.

Frequenza delle verifiche di legge

Gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche devono essere verificati (verifiche di legge) ogni:

- 2 anni negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio (quest'ultime sono generalmente le aziende sottoposte all'obbligo di Certificato di Prevenzione Incendi);
- 5 anni in tutti gli altri casi.

Gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione devono essere verificati (verifiche di legge) ogni due anni.

Si invitano le imprese che non avessero ancora provveduto ad ottemperare agli adempimenti di cui sopra, ad analizzare la propria situazione, contattando gli uffici ambiente e sicurezza di Confartigianato.

Prima aderisci, prima risparmi!

caem

Consorzio Artigiano Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di rappresentare gli interessi dei propri aderenti, garantendo un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori. E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i propri costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.



Trieste

Corsi formazione lavoratori

Si informa che, in base a quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 relativi alla **formazione obbligatoria** dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, Confartigianato Trieste organizza dei corsi formativi per i lavoratori dipendenti e soci lavoratori.

Invitiamo quindi gli interessati a compilare la **scheda di pre-iscrizione** ai corsi (a disposizione presso i nostri uffici o scaricabile dal sito www.confartigianatotrieste.it) ed a inviarla al numero di fax 040 3735224 o spedirla all'indirizzo e-mail sara.olivieri@artigianits.it.

Corsi post laurea della Scuola Edile di Trieste

Edilmaster – La Scuola Edile di Trieste propone due corsi post laurea della durata di 80 ore cadauno. I corsi, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono destinati a laureati disoccupati, inoccupati, in stato occupazionale precario, in CIG o in Mobilità e sono **gratuiti**.

I percorsi formativi attivati sono:

- RIPROGETTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- DIAGNOSI E RIPROGETTAZIONE ANTISISMICA DEI FABBRICATI.

Per informazione e per partecipare alle selezioni contattare Edilmaster (via dei cosulich, 10 - Trieste) al n. 040 2822411 o via mail a mdalbo@scuolaedilets.it; lvanin@scuolaedilets.it

Valutazione dei rischi: dal 1 giugno obbligatorio il documento anche per le imprese con meno di 10 lavoratori

A partire dal **1 giugno 2013** anche le imprese che contano **meno di 10 lavoratori** (incluse le cooperative e le società composte da soli soci lavoratori) non potranno più autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi ma dovranno essere in possesso dell'apposito documento (**Documento di Valutazione dei Rischi**).

Lo stesso potrà essere redatto con le modalità tradizionali oppure avvalendosi delle procedure standardizzate emanate col DM 30 novembre 2012.

L'Ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Trieste ha predisposto un servizio di redazione del documento mediante procedure standardizzate. Il servizio prevede il sopralluogo presso i luoghi di lavoro, la raccolta della do-

cumentazione necessaria e la successiva compilazione del documento. I costi sono variabili e in particolare dipendono dal numero di dipendenti, dalla tipologia aziendale e dal numero di unità locali.

Le imprese interessate a ricevere un preventivo possono contattare telefonicamente l'Ufficio Ambiente e Sicurezza (**040 3735258-208-209**).

Per chi non volesse avvalersi di tale servizio si ricorda che il datore di lavoro ha la possibilità di effettuare e compilare la propria valutazione dei rischi autonomamente, avendo a disposizione il modello di procedure standardizzate scaricabili dal nostro sito internet www.confartigianatotrieste.it.

Udine



Trieste Mini Maker Faire

Cercasi makers per l'appuntamento di sabato 17 maggio nel Campus Miramare

Confartigianato Udine collabora con l'ICTP (Centro Internazionale di Fisica Teorica) di Trieste, alla realizzazione della prima Mini Maker Faire (www.makerfairetrieste.it) in programma per **sabato 17 maggio 2014** nel campus di Miramare. Sarà un raduno di "makers" (cioè inventori e altri creativi ed entusiasti della cultura del "fare") che esporranno al pubblico le loro creazioni e condivideranno con tutti le loro idee e invenzioni.

Lo scopo di una Maker Faire è intrattenere, informare, connettere le persone e far crescere la comunità.

L'ingresso per il pubblico sarà libero, mentre per le scuole in visita e per i makers espositori è richiesta una preventiva registrazione gratuita.

Confartigianato Udine sarà presente alla Mini Maker Faire di Trieste con uno stand nel quale verranno ospitate alcune imprese associate che vogliono portare il loro esempio di creatività e innovazione in stile makers.

Le aziende interessate possono contattare il funzionario dell'Ufficio Categorie Luca Nardone (tel. 0432 516748 lnardone@uaf.it).



Udine

L'analisi di bilancio e il controllo di gestione



Incontri formativi a Udine in collaborazione con UniCredit

La scuola per Imprenditori è la business school permanente promossa dai Movimenti Donne Impresa e Giovani Imprenditori di Confartigianato Udine.

In questa seconda annualità la scuola propone un percorso formativo destinato a chi intende tenere sotto controllo e rilanciare il proprio business, con questi obiettivi:

- Individuare i punti di forza e debolezza della struttura eco-

nomica e patrimoniale dell'azienda;

- Fornire gli strumenti operativi per la corretta analisi della redditività dei singoli prodotti e servizi;
- Far conoscere il Controllo di Gestione per garantire all'azienda il processo di autodiagnosi;
- Stabilire i corretti prezzi di vendita.

DOCENTE: Sandro Zorino - Theorema Consulting

CALENDARIO LEZIONI

DATA	ORARIO	ARGOMENTO
Lunedì 14/04/2014	19.00-20.30	Capire e riclassificare il Conto Economico del Bilancio d'esercizio
Lunedì 12/05/2014	19.00-20.30	Il Controllo di Gestione: costi fissi e variabili, direct e full cost, punto di pareggio e margine di contribuzione
Lunedì 19/05/2014	19.00-20.30	Ok il prezzo è giusto! Come calcolare il corretto prezzo di vendita
Lunedì 09/06/2014	19.00-20.30	Capire e riclassificare lo Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio
Lunedì 16/06/2014	19.00-20.30	Introduzione all'Analisi del Bilancio per indici e per flussi
Lunedì 23/06/2014	19.00	Consegna degli attestati e degustazione con abbinamento di birre e cibi friulani

Sede Confartigianato Udine - Via del Pozzo 8, Udine, sala riunioni 1° piano

La partecipazione al corso di 5 incontri ha un costo di euro 80,00 + IVA*.

Sono disponibili 20 posti, assegnati in base all'ordine cronologico di ricevimento delle schede di iscrizione. Il corso sarà attivato con un minimo di 10 iscritti.

Per partecipare è necessario: 1) Compilare la scheda di iscrizione che trovate su www.confartigianatoudine.com/servizi/formazione/scuolaperimprenditori; 2) Effettuare il pagamento di euro 80,00 + IVA*. 3) Inviare la scheda di iscrizione entro il 10 aprile 2014, unitamente alla ricevuta di pagamento a Confartigianato Udine Servizi srl, Via del Pozzo, 8 - Udine (fax 0432 516765 - e-mail: scuolaimprenditori@uaf.it).

MODALITÀ DI PAGAMENTO: in contanti presso uno dei 20 uffici di Confartigianato Udine Servizi srl.

In alternativa è possibile effettuare un bonifico bancario intestato a: Confartigianato Udine Servizi srl Via del Pozzo, 8 - Udine, **IBAN: IT 05 Q 05336 12304 000035349486**. Banca FriulAdria. Causale: Iscrizione Scuola per Imprenditori 2014.

*Gli iscritti al corso avranno la possibilità di richiedere un'Analisi di Bilancio con il docente da effettuarsi presso la propria sede, usufruendo di uno sconto di euro 50 sul prezzo "di listino": Euro 250 anziché 300 (+IVA) per l'Analisi di Bilancio di 4 ore.

Il servizio prevede la riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale (ove presente) e il rilascio di un foglio di calcolo Excel per l'autoanalisi.

Segreteria organizzativa: scuolaimprenditori@uaf.it
tel. 0432 516728 fax 0432 510286.

Per informazioni: Nicola Serio - tel. 0432 516717

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	APRILE	MAGGIO
Primo Soccorso		Udine
Aggiornamento di Primo Soccorso	Latisana	Manzano, Udine
Aggiornamento Ponteggi		
Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore)	Latisana, Udine	
Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore)	Latisana, Udine	
Antincendio (rischio medio - 8 ore)	Latisana	
Formazione di base dei lavoratori (LAV)		Udine
RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		Udine
CGA - Conduttore Gru su Autocarro		Udine
PLE - Conduttore Piattaforme elevabili	Udine	Udine